



COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

Ordinanza N. 38
Data di registrazione 11/03/2022

**OGGETTO: ORDINANZA PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO
ENERGETICO IN SEGNO DI SOLIDARIETÀ CON IL POPOLO
UCRAINO**

SINDACO

VISTA la situazione derivante dalla crisi russo-ucraina quando nella notte tra il 23 e il 24 febbraio la Federazione Russa ha lanciato un'offensiva imponente nei confronti dell'Ucraina. L'aggressione è avvenuta subito dopo un messaggio con cui il Presidente Putin ha annunciato una "operazione speciale mirata" in Ucraina orientale, e l'invasione ha assunto immediatamente una scala ampia e crescente. Le forze terrestri russe sono entrate in territorio ucraino;

CONSIDERATO che con DL 25 febbraio 2022 n 14 il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza, “per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina” e che il provvedimento serve ad “assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di Protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari e urgenti a supporto delle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione colpita dal conflitto;

ATTESO che

- i recenti avvenimenti bellici in Ucraina hanno comportato l'esigenza di rivedere le politiche di utilizzo delle fonti energetiche a fronte di una riduzione della disponibilità della materia prima e del conseguente aumento del prezzo di quest'ultima;
- le situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti e la necessità di calmierare l'aumento di costo incidono negativamente sul livello degli stoccaggi di gas naturale;
- da tale situazione derivano comprovate esigenze di risparmio dei consumi delle materie prime gas e petrolio al fine di contribuire a preservare le riserve italiane;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in data 03/03/2022 avente ad oggetto: Istituzione fondo denominato “Emergenza Ucraina” per sostenere iniziative a favore della popolazione ucraina;

PRESO ATTO che la citata deliberazione ha previsto la riduzione di almeno un grado della temperatura dei generatori di calore che riscaldano strutture pubbliche e la riduzione in termine di orario di un'ora;

RICHIAMATA la normativa in tema di contenimento dei consumi di energia rilevata la necessità di procedere per quanto sopra esposto;

TENUTO CONTO del prossimo inizio della stagione primaverile alla riduzione della temperatura massima prevista per legge;

RITENUTO pertanto di dover adempiere in tale senso;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come modificato dal D.P.R. n. 74 del 2013 ed in particolare l'art 5 che prevede che i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

VISTI:

- l'art 50, comma 5, del TUEL n. 267/2000;
- l'art 7.bis comma 1bis del TUEL n. 267/2000;

ORDINA

1. a decorrere dal 15 marzo 2022 e fino al 15 aprile 2022 la riduzione di un grado centigrado della temperatura ambientale massima consentita dall'articolo 3 del DPR 74 16 aprile 2013 negli immobili pubblici esistenti sul territorio comunale ad esclusione degli edifici adibiti ad ospedali cliniche case di cure strutture assimilabili nonché edifici destinati allo svolgimento di particolari attività nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione come segue:

la temperatura ambiente massima consentita per gli edifici pubblici è pari a 19° C +2°C di tolleranza per massimo 13 ore al giorno.

INVITA

le attività industriali commerciali artigianali e produttive e i cittadini ad aderire all'iniziativa, con senso di responsabilità in un'ottica di perseguimento del contenimento dei consumi energetici gestendo gli impianti di riscaldamento in modo tale da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti;

DISPONE

- che i dirigenti del comune provvedano adottare gli atti di propria competenza in attuazione della presente ordinanza;
- che le violazioni a quanto previsto, ove non costituiscano reato e non siano specificatamente sanzionate da leggi decreti e regolamenti, siano punite secondo i principi contenuti nell'articolo 11 e articolo 16 della Legge 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 7-bis del TUEL n. 267/2000;
- che il provvedimento sia pubblicato per 15 giorni all'albo Pretorio informatico e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Salò e ne sia data diffusione mediante gli organi di informazione.

DISPONE

di incaricare della Polizia Locale di effettuare i controlli al fine di garantire il rispetto della citata misura;

DISPONE, altresì,

affinché il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori dia adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nelle forme e nei termini di legge, e mediante invio tramite PEC alle seguenti autorità per l'esatta osservanza e la vigilanza dello stesso:

- PREFETTURA BRESCIA
- PROVINCIA DI BRESCIA SETTORE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
- COMANDO POLIZIA LOCALE
- STAZIONE CARABINIERI – SALO'
- COMANDO GUARDIA DI FINANZA - SALÒ
- COMANDO GUARDIA DI FINANZA NAVALE - SEZ. SALO'
- NUCLEO MEZZI NAVALI GUARDIA COSTIERA - SALO'
- CARABINIERI NUCLEO FORESTALE - SALO'
- COMANDO VIGILI DEL FUOCO - SALO'
- COMANDO POLIZIA STRADALE - SALO'
- GARDA UNO SPA

Si informa che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241 contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia nei termini e modi previsti dal D. Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Sindaco
CIPANI GIANPIERO / INFOCERT SPA